

L'ISTRUZIONE SULLA RISERVATEZZA
DELLE CAUSE.

CONSIDERAZIONI A MARGINE
DEL *RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI*
DEL 6 DICEMBRE 2019*

THE INSTRUCTION ON THE CONFIDENTIALITY
OF LEGAL PROCEEDINGS.
SOME CONSIDERATIONS
ON THE *RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI*
OF 6 DECEMBER 2019

MATTEO VISIOLI**

1. INTRODUZIONE

NEL mese di dicembre 2019 due *Rescripta ex Audientia SS.mi* a distanza di pochi giorni uno dall'altro (3 e 6 dicembre 2019) e resi noti mediante pubblicazione su *L'Osservatore Romano* del 18 dicembre 2019¹ hanno interessato alcuni articoli delle *Norme reservatae* alla Congregazione per la Dottrina della Fede (= CDF) promulgate con il m.p. *Sacramentorum Sanctitatis tutela* (= SST) del 30 aprile 2001² ed emendate da Benedetto XVI nel 2010.³ Si tratta di due testi diversi tra loro sia per forma che per contenuto: il primo rescritto modifica gli artt. 6, 13 e 14 delle Norme, il secondo promulga una nuova *Istruzione* con la quale si intende sottrarre al segreto pontificio alcune fasi della procedura delle cause relative al delitto di cui all'art. 6 delle stesse Norme, concernente gli atti contro il sesto comandamento del decalogo con minori commessi da un chierico. Con questo atto il Romano Pontefice

* Vedi il testo dell'Istruzione nella sezione "Documenti".

** matteo.visioli@cfaith.va, Sotto-segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede.

¹ Cf. «L'Osservatore Romano», n. 288 (CLIX), 18 dicembre 2019, pp. 4-5.

² Cf. GIOVANNI PAOLO II, *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, «AAS» 93 (2001) 737-739.

³ Cf. BENEDETTO XVI, *Rescriptum ex audientia*, 21 maggio 2010, «AAS» 102 (2010) 419-430.

interviene emendando indirettamente l'art. 30 delle Norme, con il quale si stabilisce che le cause relative ai delitti riservati alla CDF sono tutte soggette al segreto pontificio. Nel presente contributo si intende offrire una lettura di questo secondo *Rescritto* e della connessa *Istruzione sulla riservatezza delle cause* (= *Istruzione*), illustrando in primo luogo la forma e il contenuto delle nuove disposizioni, descrivendo in secondo luogo le motivazioni che hanno indotto il Legislatore a intervenire in materia, e formulando infine alcuni rilievi per una migliore e più adeguata comprensione del testo e delle sue conseguenze sulle *Normae reservatae*.

2. IL RESCRIPTUM EX AUDIENTIA: PRESENTAZIONE

Il testo del rescritto è breve, e dal punto di vista formale non presenta peculiari rilievi se si eccettua il fatto singolare che il testo per il quale è stato emanato il rescritto è firmato dal Cardinale Segretario di Stato, ma l'udienza è stata concessa al Sostituto, come attesta la sua pubblicazione.⁴

L'atto normativo è composto di due parti: la prima è il vero e proprio Rescritto,⁵ la seconda, «che ne forma parte integrante» è una altrettanto breve *Istruzione* in cinque punti che qui si riporta integralmente:

1. Non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui:

- a) all'articolo 1 del *Motu proprio* "Vos estis lux mundi", del 7 maggio 2019;
- b) all'articolo 6 delle *Normae de gravioribus delictis* riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al *Motu proprio* "Sacramentorum Sanctitatis Tutela", di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche.

⁴ «Il Santo Padre Francesco, nell'Udienza concessa a Sua Eccellenza Mons. Edgar Peña Parra, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, il giorno 4 dicembre 2019, ha stabilito di emanare l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, allegata al presente *Rescriptum* e che ne forma parte integrante. Il Santo Padre ha disposto che esso abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore immediatamente, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*» («L'Osservatore Romano», n. 288 [CLIX], 18 dicembre 2019, p. 5).

⁵ Cf. nota 4. Sulla forma giuridica del *Rescriptum ex Audientia* per la promulgazione di decisioni normative del Pontefice cf. J. CANOSA, *Il rescritto come atto amministrativo nel diritto canonico*, Roma, 2003 (soprattutto pp. 169-170); G. DZIERŻON, *Controversie relative alla definizione legale del rescritto (can. 59 §1 CIC)*, in J. WROCEŃSKI, M. STOKŁOSA, ed., *La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico*, Varsavia 2012, 807-814. Non manca chi fa notare che quello *ex audientia* sia un rescritto in senso improprio, essendo una modalità con cui si esprime la volontà del Pontefice per la cui esecuzione si ricorre alla presentazione di una domanda da parte del dicastero competente della Curia romana: H. SCHMITZ, *Rescriptum ex Audientia SS.mi. Ein Beitrag zur Formtypik kirchlicher Erlasse*, «Münchener Theologische Zeitschrift» 42 (1991) 382.

2. L'esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti.
3. Nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 §2, 2° CCEO, al fine di tutelare la buona fama, l'immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte.
4. Il segreto d'ufficio non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili.
5. A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa.

In questa prima parte del contributo si analizzano i singoli punti dell'*Istruzione*.

2. 1. Punto 1

Il testo dell'*Istruzione* riguarda il segreto pontificio e la sua applicazione in tre particolari momenti della procedura (denunce, processi e decisioni) relativa ai delitti di cui all'art. 1 del m.p. *Vos estis lux mundi* (= VELM)⁶ e all'art. 6 delle *Normae de gravioribus delictis* riservati alla CDF. Se fino al 18 dicembre 2019 la trattazione dei delitti rubricati nell'art. 6⁷ di SST era interamente soggetta al segreto pontificio (cf. SST art. 30), a far data dalla promulgazione le tre menzionate fasi della procedura sono sottratte a tale protezione. Per quanto riguarda invece l'art. 1 di VELM, nulla si dice al riguardo nello stesso *motu proprio*: i delitti di cui esso tratta non sono per sé coperti da segreto pontificio, motivo per il quale il punto 1° dell'*Istruzione* appare per certi aspetti pleonastico.

Di quali delitti si tratta?

VELM definisce i delitti solo all'art. 1 § 1, a, nei seguenti termini:

«delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti: i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali; ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; iii. nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche».

⁶ FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di *motu proprio Vos estis lux mundi*, 9 maggio 2019, «L'Osservatore Romano», 10 maggio 2019, pp. 4-5.

⁷ Cf. M. VISIOLI, *Questioni relative al segreto pontificio (art. 30 mp SST)*, «Ius Missionale» 14 (2020), pp. 177-208; ID., *Confidenzialità e segreto pontificio*, «Periodica», pp. 109 (2020) 449-493. Si tratta di due studi recenti sul segreto pontificio da poco pubblicati.

Il delitto in questo caso non è ascrivibile solo ai chierici, ma anche «ai membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica» (VELM art. 1 § 1).

Il restante testo dell'art. 1 non tratta di delitti ma di condotte ostruzionistiche o omissive (art. 1 § 1, b)⁸ e di definizioni dei soggetti e dei materiali (art. 1 § 2).

SST art. 6 tratta di delitti analoghi, per quanto non sovrapponibili,⁹ riservandoli ai soli chierici e definendoli «contro i costumi» in questi termini:

«1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;

2° l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento».

Per tutte le cause relative ai delitti riservati alla CDF l'art. 30 di SST prevede l'assoggettamento al segreto pontificio, così che chiunque, violandolo (anche solo colposamente, non è richiesto il dolo), rechi danno all'accusato o ai testimoni deve essere punito con pene adeguate («*congruis poenis puniatur*»). Ora il rescritto, promulgando l'*Istruzione*, mantiene inalterato l'art. 30 SST ma ne modifica la portata lasciando sotto la tutela del segreto pontificio tutte le cause sui delitti riservati alla CDF ad eccezione di tre fasi della procedura del solo art. 6: «le denunce, i processi, le decisioni».

⁸ Depone a favore di questa convinzione il fatto che sub a) si parla espressamente di “delitti” mentre sub b) di “condotte”. Queste non possono essere configurate come delitti canonici, in quanto non contemplate come tali nel diritto della Chiesa, considerando inoltre che il *motu proprio*, come è stato detto nella conferenza stampa di presentazione, «non introduce nuove fattispecie di reato, ma traccia vie sicure per segnalare notizie potenzialmente criminose e verificarle con prontezza mediante un adeguato confronto, al fine di avviare eventualmente le procedure sanzionatorie previste dalla legge canonica» (J. I. ARRIETA OCHOA DE CHINCHETRU, in <https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-05/motu-proprio-abusi-meeting-point-interventi-vatiab.html>).

⁹ VELM infatti introduce il delitto con adulto sotto minaccia o violenza o abuso di autorità, la nozione di “adulto vulnerabile” che come illustrato successivamente alla lettera b) del medesimo articolo tipizza in modo estensivo quanto in SST è limitato all'uso imperfetto di ragione; introduce la produzione e l'esibizione di materiale pedopornografico, assente in SST; non limita la fattispecie delittuosa di utilizzo dello stesso a scopi immorali, come invece in SST (*turpe patrata*, tradotto in italiano con «a scopi di libidine»), per quanto in art. 1 § 2, c) configuri come delittuosa la sola «rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali»; e soprattutto limita la tipizzazione del *delictum contra sextum Decalogi praeceptum cum minore* ai soli «atti sessuali», escludendo così una serie di azioni che in SST sono delittuose e in VELM presumibilmente no.

La scelta di queste tre fasi non è casuale, ma riprende fedelmente quanto nel 1974 l'Istruzione *Secreta continere*¹⁰ aveva sancito con analoghe parole: «le denunce ricevute extra giudizialmente circa i delitti contro la fede ed i costumi, ed i delitti perpetrati contro il sacramento della penitenza con *processi* e *decisioni* relativi alle denunce» (art. 1,4, corsivo nostro). Come allora i tre momenti della procedura penale erano tutelati dalla massima riservatezza, ora i medesimi tre momenti vengono svincolati da tale grado di confidenzialità, limitandoli al più comune “segreto di ufficio” che sostituisce il segreto pontificio (cf. *Istruzione*, 3).

Vi sono tuttavia almeno due elementi di difficoltà che riprenderemo successivamente ma che qui si accennano: in primo luogo sorge la domanda sulla vigenza attuale di *Secreta continere*.¹¹ In secondo luogo, ed è più importante, occorre ricordare che tra le due istruzioni l'art. 30 di SST ha vincolato al segreto pontificio non solo i tre momenti della procedura, ma “le cause”, volendosi intendere con tale termine non solo “i processi”, ma l'intera pro-

¹⁰ SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia*, istruzione *Secreta continere*, de secreto pontificio, 4 febbraio 1974, «AAS» 66 (1974) 88-92.

¹¹ Poiché il can. 6 § 1, 3 CIC stabilisce che l'entrata in vigore del Codice abroga «qualsiasi legge penale, sia universale sia particolare emanata dalla Sede Apostolica, a meno che non sia ripresa in questo stesso Codice», si potrebbe dedurre che quanto dispone l'Istruzione, essendo vere e proprie leggi penali a dispetto del genere letterario (*Istruzione*) che le contiene, viene abrogato. Si presentano così alla nostra attenzione diverse possibilità interpretative: a) si assume come fondante il genere letterario del testo in questione: trattandosi di *Istruzione*, e non potendo una istruzione formalmente emanare una legge penale ma solo illustrarla, il Codice non abroga quanto in essa disposto, che resta dunque in vigore. In tale direzione sembra andare l'interpretazione comune, tenuto conto anche della decisione assunta nel 2016 di integrare l'art. 1 con un undicesimo punto (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia de Regulis, quae ad Secretum Pontificium spectant*, 5 dicembre 2016, «AAS» 109 [2017] 72); b) si assume come fondante il tenore del disposto dell'Istruzione, che è di fatto una legge penale e che dunque viene abrogata in forza del can. 6 § 1, 3 CIC; c) si ritiene legge penale solo l'art. III di *Secreta continere*, che stabilisce pene per la violazione del segreto, e dunque ex art. 6 CIC è abrogata solo questa parte; d) si considera “segreto pontificio” quello che devono osservare i Legati nel can. 377 § 3 CIC, consentendo così al SP di non essere abrogato ex can. 6 § 1, 3 CIC in quanto citato, ancorché implicitamente, nel Codice; e) si assume l'istanza dell'abrogazione per i motivi citati ma si considera che il RGR e il mp SST lo abbiano successivamente reso di nuovo vigente, per quanto limitato alle persone espressamente interessate: nel primo caso ai membri dei Dicasteri e Organismi che compongono la Curia romana, nel secondo caso a quanti sono parte a diverso titolo delle cause sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede (da questa ipotesi si distacca V. DE PAOLIS, *El secreto pontificio: fundamento moral y jurídico*, «Ius Communionis» 6 [2018], p. 282). Tra le diverse ipotesi interpretative si può essere maggiormente inclini alla terza (lettera c), che considera il tenore reale del disposto ma solo relativamente a quanto è da considerarsi legge penale. Così anche U. RHODE, *Trasparenza e segreto nel diritto canonico*, «Periodica de re canonica» 107 (2018), p. 472.

cedura che inizia con la *notitia de delicto* e termina con la decisione definitiva (giudizialmente: *res iudicata*). Non essendo stato abrogato o emendato l'art. 30 SST, che resta pienamente in vigore, la conseguenza è che le cause relative all'art. 6 SST sono ancora soggette al segreto pontificio, ad eccezione di «denunce, processi e decisioni». Si tratta naturalmente di fasi che riguardano grande parte dell'intero *iter*, ma non lo esauriscono.

2. 2. Punto 2

Il secondo punto dell'*Istruzione* disciplina il caso di un concorso di delitti. Non è infrequente, infatti, il caso in cui siano imputati alla stessa persona due o più delitti differenti (*concorso sostanziale*), oppure che la persona, compiendo un unico atto, integri la fattispecie di più delitti (*concorso formale*). La precisazione dell'*Istruzione* implicitamente fa riferimento non tanto a VELM, in cui i delitti non sono soggetti a segreto pontificio, quanto piuttosto a SST. Le *Normae* infatti sono oggi l'unico testo di carattere penale che prevede il segreto pontificio a tutela della buona fama delle persone coinvolte nei delitti riservati.¹² Vi può infatti essere il caso di una molteplicità di azioni criminali compiute dalla medesima persona, in più riprese oppure anche in una unica occasione, su più soggetti o su un singolo individuo. Il problema del concorso delittuale, naturalmente, non si pone nel caso in cui la molteplicità riguardi azioni contemplate nell'*Istruzione* (tutte queste infatti sono sottratte all'assoggettamento al segreto pontificio), ma quando una di queste azioni si unisce sostanzialmente o formalmente a un'altra, costituente delitto riservato soggetto a segreto pontificio. In tal caso la norma del punto 2 non prevede che questa seconda azione sia sottratta al segreto, ma che la prima resti coperta solo da segreto di ufficio. Come vedremo in seguito, ciò che a livello teorico sembra chiaro diventa invece più difficile da comprendere a livello concreto, per esempio quando si verifica il caso di un concorso formale, o quando anche in un concorso sostanziale l'accesso agli atti deve essere sottoposto a una difficile opera di selezione tra ciò che è coperto da segreto pontificio e ciò che è coperto "solo" da segreto di ufficio.

2. 3. Punto 3

Il terzo punto dell'*Istruzione* introduce il segreto di ufficio, e lo fa indiretta-

¹² Va ricordato infatti che il segreto pontificio, istituto antichissimo, oggi di fatto è quasi del tutto assente dalla vita della Chiesa. Non compare nel Codice 1917, nel Codice 1983 (implicitamente in modo eventuale solo nel can 377 § 3 che parla di "segreto" da tenere nella nomina dei Vescovi), nel Codice del 1990; in *Universi Dominici Gregis* del 1996, in SST 2001, in CUMA del 2016, in VELM 2019. Compare solo, oltre a SST 2010 all'art. 30, nel Regolamento Generale della Curia Romana (1999), in cui si stabilisce l'obbligo di osservarlo e le sanzioni (fino al licenziamento) in caso di trasgressione (artt. 36 § 2 e 76 § 1,3).

mente riferendosi al can. 471, 2° CIC e al can. 244 § 2, 2° CCEO. La finalità è quella di evitare che la mancata tutela del segreto pontificio possa portare a una indiscriminata divulgazione di dati potenzialmente lesiva della buona fama, della dignità, della riservatezza delle persone coinvolte e della stessa Chiesa.¹³ Il segreto di ufficio è di solito definito in dottrina nell'ambito del "segreto professionale" o "segreto commesso": la persona, nel momento in cui si rivolge a chi vi è tenuto in ragione dell'ufficio, lo obbliga a non rivelare a terzi quanto acquisito per quella via.¹⁴ Il canone latino citato è generico, e si riferisce agli uffici della curia diocesana: «Tutti coloro che sono ammessi agli uffici della curia devono: [...] 2) osservare il segreto nei limiti e secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo». Analogo il contenuto del corrispondente canone del CCEO. La ragione del disposto è facilmente intuibile. Per quanto l'abolizione del segreto pontificio favorisca una collaborazione con quanti, al di fuori della procedura, intendono giungere alla verità dei fatti, resta il dovere giuridico (che si fonda sul diritto naturale) di «tutelare la buona fama, l'immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte».¹⁵ È difficile tuttavia definire la linea di demarcazione che separa segreto pontificio e segreto di ufficio. Il primo è certamente più severo, prevede una sanzione per chi ne violasse l'osservanza, è storicamente un istituto di alta garanzia anche se attualmente limitato nell'applicazione e quasi privo, di fatto, di conseguenze penali. Il secondo è anch'esso meritevole di considerazione, costituisce un obbligo giuridico oltre che morale, ma – ad eccezione del

¹³ Cf. P. M. DUGAN, *The Need to Know vs. Confidentiality: Do Pontifical Secret and the Clamor of the Media Deny Canonical Rights?*, in *Towards Future Developments in Penal Law*, a cura di P. M. Dugan, Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, pp. 9-31.

¹⁴ Sul tema del segreto in generale cf. anche V. DE PAOLIS, *El secreto pontificio: fundamento moral y juridico*, «Ius Communionis» 6 (2018), pp. 265-268; R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale del segreto*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 26 (2013), pp. 10-15; K. MARTENS, *Le secret dans la religion catholique*, «Revue de droit canonique» 52/2 (2002), pp. 259-274; D. MILANI, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Lugano, EUPRESS FTL, 2008, pp. 141-156; O. ÉCHAPPÉ, *Le secret en droit canonique et en droit français*, «L'Année canonique» 29 (1985-86), pp. 229-256; A. PERLASCA, *Il segreto pontificio*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 26 (2013), pp. 91-99; U. RHODE, *Trasparenza e segreto nel diritto canonico*, «Periodica» 107 (2018), pp. 465-492. Cf. nella vigenza del Codice del 1917 la voce di dizionario di R. NAZ, *Secret*, in R. NAZ ed., *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Paris, 1965, coll. 895-899; L. BENDER, *Segreto (rivelare un)*, in *Dizionario di teologia morale*, a cura di F. Roberti, P. Palazzini, Roma, Studium, 1957², pp. 1309-1310.

¹⁵ Cf. A. SOLFERINO, *I diritti fondamentali del fedele: il diritto alla buona fama e all'intimità, in Diritto "per valori" e ordinamento costituzionale della Chiesa: Giornate canonistiche di Studio. Venezia, 6-7 giugno 1994*, Torino, 1996, 372-382; J. HORTA, *Diritto all'intimità. Fondamenti storici e proiezione del can. 220 CIC e can. 23 CCEO*, «Antonianum» 82 (2007), pp. 735-756; D. Le TOURNEAU, *Le canon 220 et les droits fondamentaux à la bonne réputation et à l'intimité*, «Ius Ecclesiae» 26 (2014), pp. 127-148; P. SKONIECZNY, *La tutela della buona fama del chierico accusato degli abusi sessuali su minori. Un modo di procedere nel caso concreto in base al can. 220 CIC/83*, «Angelicum» 87 (2010), pp. 923-941.

can. 1457 CIC relativo ai giudici e ai ministri e collaboratori del tribunale¹⁶ – non si prevedono sanzioni espressamente definite dal diritto universale, il quale lascia alla normativa particolare una eventuale definizione della pena. Va ricordato altresì che il segreto d'ufficio rientra in quello che la dottrina chiama anche “segreto naturale” o “commesso”, che fonda le sue ragioni nel diritto naturale di ogni persona di vedere tutelata la propria intimità e nel dovere corrispettivo di proteggerla da parte di colui che è a conoscenza di determinate informazioni. La differenza maggiore tra segreto pontificio e segreto d'ufficio sembra tuttavia essere definita nel punto successivo.

2. 4. Punto 4

Si tratta della disposizione che svela il vero intendimento dell'*Istruzione*, ovvero la cooperazione con le autorità civili. Se infatti il segreto pontificio impediva di condividere con altre autorità atti e notizie relativi a delitti canonici, la sua abolizione (relativamente all'art. 6 SST e solo ad alcune fasi delle corrispondenti cause) rende possibile espressamente tale cooperazione. Va ricordato tuttavia che la Chiesa ha sempre cercato, nei limiti delle possibilità che la legge consente, tale collaborazione.¹⁷ Al fine di dirimere eventuali dubbi sulla estensione del segreto di ufficio, il punto 4 espressa-

¹⁶ «§1. I giudici che, essendo sicuramente ed evidentemente competenti, si rifiutano di giudicare, o che non sorretti da alcuna disposizione del diritto si dichiarano competenti e giudicano e definiscono le cause, oppure violano la legge del segreto, o per dolo o negligenza grave procurano altro danno ai contendenti, possono essere puniti dall'autorità competente con congrue pene, non esclusa la privazione dell'ufficio. §2. Alle medesime sanzioni sono soggetti i ministri e i collaboratori del tribunale, se fossero venuti meno al loro dovere come sopra; tutti questi anche il giudice li può punire».

¹⁷ «e) La cooperazione con le autorità civili: L'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche» (CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, «Lettera circolare per aiutare le conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici», 3 maggio 2011, «AAS» 103 [2011] 408). All'esordio del Convegno dei Presidenti delle Conferenze episcopali che si è tenuto in Vaticano nel febbraio 2019 il S. Padre ha consegnato 21 punti di riflessione, il quinto dei quali così recita: «Informare le autorità civili e le autorità ecclesiastiche superiori nel rispetto delle norme civili e canoniche» (*Consapevolezza e purificazione. Atti dell'Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa [Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019]*, Città del Vaticano, LEV, 2019, p. 11). Sulla cooperazione tra la Chiesa e le autorità civili in materia cf. D. ASTIGUETA, *Trasparenza e segreto. Aspetti della prassi penalistica*, «Periodica» 197 (2018), pp. 526-529.

mente stabilisce che esso «non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili». Il testo entra nei dettagli. Non si parla genericamente di leggi civili ma di "leggi statali", escludendo dunque eventuali normative infra o sovranazionali,¹⁸ e si specifica che laddove vi è un obbligo di segnalazione imposto da tali normative, esso non può essere disatteso opponendo il segreto di ufficio. Tale statuizione non è nuova, ma presente anche in VELM art. 4 § 1: «Il fatto di effettuare una segnalazione a norma dell'articolo 3 non costituisce una violazione del segreto d'ufficio», dove l'art. 3 tratta espressamente delle segnalazioni. Parimenti, in caso di ordine formale esecutivo di consegna di un atto da parte della magistratura civile, non si può opporre il segreto di ufficio come causa esimente. La questione è naturalmente complessa, essendo difficile creare una norma a livello universale che consideri le diverse fattispecie di regimi presenti nel mondo. Anche qui rimandiamo alle pagine successive di questo contributo alcune considerazioni in proposito. È evidente già dalla prima lettura la serie di implicazioni che il testo comporta: relazioni internazionali, autonomia dell'ordinamento ecclesiastico rispetto ad altri ordinamenti, rivendicazione di sovranità, diritti e obblighi di azioni forzate ecc.

2. 5. Punto 5

L'ultimo punto dell'*Istruzione* ribadisce ciò che è già presente in VELM art. 4 § 3, ovvero: «A chi effettua una segnalazione non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa». Il contenuto è il medesimo, solo nell'*Istruzione* si aggiunge «la persona che afferma di essere stata offesa» (considerando che non sempre coincide con chi segnala un possibile delitto) e «i testimoni». Non è chiaro a questo proposito se si tratti dei testimoni del presunto delitto o i testimoni della causa. Nel primo caso si comprende la ragione del dispositivo, nel secondo si potrebbe esporre la causa stessa a una indebita divulgazione, tale da poter portare detrimento ai principi di riservatezza, buona fama e intimità che al punto 3 si intende proteggere, soprattutto là dove i testimoni condizionano a tale principio la propria deposizione.¹⁹

¹⁸ Si pensi per esempio alle leggi federali di alcuni Paesi in materia. Si potrebbe obiettare che l'interpretazione offerta sia eccessivamente stretta. Va tuttavia evidenziato che altrove la normativa canonica parla espressamente di «leggi civili», per es. nei cann. 22, 1062, 1286 CIC, comprendendo con tale dicitura un orizzonte più vasto della normativa secolare rispetto a quello meramente statale.

¹⁹ Cf. D. CRO, «Trasparenza e segreto nel diritto penale canonico», «Periodica» 197 (2018) 515-517.

Insieme al punto 4, il presente punto 5 sembra rispondere meglio al genere letterario “Istruzione” che, come vedremo in seguito, ha lo scopo di chiarire e aiutare l’applicazione delle leggi canoniche più che promulgarne di nuove (cf. can. 34 CIC).

3. LE MOTIVAZIONI DELLA SUA PROMULGAZIONE

La domanda che ora si pone di fronte a un provvedimento come quello in esame riguarda le ragioni che lo hanno originato. Nel caso non si è inteso rivedere in generale la normativa sul segreto, che presenta in se stessa elementi meritevoli di rinnovamento, né attendere eventuali nuove versioni di SST a dieci anni dall’ultimo emendamento, ma si è intervenuti per abolire il segreto pontificio limitatamente a una parte di un solo articolo, il 6, evidentemente con motivazioni di urgenza. E l’urgenza è data dalle numerose richieste giunte dalle autorità di Paesi dei diversi continenti di avere accesso agli atti delle cause canoniche relative al delitto contro il sesto comandamento del decalogo commesso da chierici con minori, al fine di indirizzare la propria azione penale in modo più efficace. Il diniego spesso opposto a tali richieste da parte delle autorità ecclesiastiche in ragione del segreto pontificio ha portato a una serie di spiacevoli conseguenze.

In primo luogo si è creato un involontario clima di ostilità tra autorità che, pur avendo ordinamenti propri e indipendenti, hanno a cuore la medesima finalità, ovvero l’accertamento della verità, il perseguimento dei delitti e il ristabilimento della giustizia. In questo senso la nozione di “segreto”, più che essere intesa come protezione del valore della intimità, riservatezza e buona fama, è stata sovente interpretata come insabbiamento, ostruzionismo, nascondimento della verità. Non vi è dubbio che una tale situazione sia oggi insostenibile, e il valore della tutela della buona fama²⁰ viene ampiamente superato dal disvalore – ancorché non voluto – del discredito gettato sulle modalità con cui la Chiesa conduce le proprie indagini. A ciò si aggiunge una generale disparità di trattamento, perché se da una parte le autorità statali sono quasi ovunque disponibili a partecipare a quelle ecclesiastiche

²⁰ «La rigorosa tutela della sfera d’intimità è un requisito indispensabile per la coabitazione serena e pacifica tra gli uomini. La sua violazione impunita creerebbe un clima di sospetto: ognuno potrebbe considerarsi vittima di un possibile ricatto dal suo simile oppure da parte della collettività, e dovrebbe temere di continuo un’intrusione in quegli ambiti della sua esistenza del tutto unici marcati da estrema vulnerabilità. È in questa ottica che il segreto, nelle sue variegate forme, gioca un ruolo sociale e culturale importante. L’oggetto del segreto naturale, affidato, e, infine, professionale, possono essere difetti naturali, misfatti e simili particolari la cui rivelazione arrecherebbe un danno ingiusto sia al singolo che alla comunità. Mantenere il segreto è inoltre un servizio che si rende alla protezione della libertà del singolo» (K. DEMMER, *Medicina Salutis. La pastorale del sacramento della riconciliazione*, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1996², p. 51).

le risultanze delle proprie indagini,²¹ non così accade a parti invertite. Le numerose richieste civili trovano infatti una tutela della riservatezza di grado altissimo che impedisce consegne e partecipazioni da parte ecclesiastica. Le ragioni sono comprensibili. Si pensi per esempio ai numerosi casi in cui la presunta vittima decideva di sporgere denuncia solo a seguito di assicurazione dell'assoluta riservatezza circa il proprio nome e il contenuto delle deposizioni. Consegnare atti alla pubblica autorità, per quanto in nome della ricerca comune della verità, avrebbe significato tradire una promessa su una condizione senza la quale non si sarebbe generata un'azione penale. Così si può dire dei testi, spesso presenti e disponibili sotto condizione di segretezza dei propri nomi oltre che delle testimonianze rese. Vi era poi la domanda sulla dispensa dal segreto pontificio, che nessuna autorità ecclesiastica può accordare se non quella suprema, sottraendo così alla decisione dell'autorità locale l'ipotesi di concedere a certe condizioni ciò che la normativa impediva di rendere noto a terzi. Tutto ciò continua a sussistere su tutti gli altri delitti riservati alla CDF, anche se occorre considerare che questi sono di minore interesse della pubblica autorità, spesso non costituendo reato in sede civile.

L'altra conseguenza che si è creata è stata in diversi Paesi del mondo la decisione della pubblica autorità di acquisire coattivamente ciò che la Chiesa non concedeva di buon grado. Sono numerose a questo proposito le azioni di confisca della documentazione canonica nelle curie diocesane e nelle conferenze episcopali. Si tratta di atti a giudizio della pubblica autorità necessari per conoscere ciò che altrimenti sarebbe rimasto ignoto, talvolta dopo avere richiesto per vie formali (non escluse quelle della diplomazia) l'acquisizione della documentazione. Tali azioni intrusive hanno generato una serie di spiacevoli inconvenienti. Oltre a confermare una sorta di ostilità tra autorità che abitano lo stesso territorio (e che mirano per vie diverse agli stessi obiettivi), hanno portato la forza pubblica a un accesso indiscriminato agli atti, non selezionati a monte e pertanto in alcuni casi non pertinenti. Una selezione previa in forma intelligente avrebbe talvolta raggiunto gli stessi scopi di cooperazione senza pregiudicare persone o assistere al sequestro di atti non inerenti alla causa in oggetto.

Si possono citare due esempi che negli ultimi mesi hanno occupato l'attenzione della Chiesa a diversi livelli: Chile e Australia.

Nel primo caso la procura locale (*Fiscalía*) ha dato vita a una serie di sequestri di atti giudiziari canonici in diverse curie vescovili e religiose.²²

²¹ Talvolta consegnando interamente gli atti, altre volte le sole decisioni finali comprensive di motivazioni.

²² Si tratta in particolare della Conferenza Episcopale, di sei diocesi (Rancagua, Santiago, Chillán, Valparaíso, Concepción) e di due istituti religiosi (Fratelli Maristi e Compagnia di Gesù). La descrizione di tali azioni si trova nei comunicati pubblicati sui diversi siti web: cf. http://www.iglesia.cl/detalle_noticia.php?id=36478; http://www.iglesia.cl/detalle_noticia.php?id=36294; http://www.iglesia.cl/detalle_noticia.php?id=36786;

Nel secondo caso si fa riferimento ai suggerimenti offerti dalla *Royal Commission* alla Chiesa australiana e, mediante essa, alla S. Sede, per una serie di azioni volte a modificare la prassi della Chiesa (in alcuni casi perfino la sua dottrina e disciplina) al fine di rendere più efficace la lotta contro gli abusi dei chierici sui minori. Tra questi consigli vi è l'abolizione del segreto pontificio e la disponibilità piena degli atti della causa da parte della magistratura.²³

Questo breve schizzo narrativo aiuta a prendere coscienza dell'urgenza del problema e della necessità di provvedervi: se non in modo definitivo e compiuto, almeno con un provvedimento di urgenza quale è il rescritto e la annessa *Istruzione*. Non tutto, però, risulta lineare.

4. ALCUNI RILIEVI CRITICI

Le osservazioni che seguono hanno il solo scopo di offrire una lettura canonistica che, senza nulla togliere alla positività della iniziativa, rileva elementi di criticità per un possibile chiarimento della normativa presente (onde evitare fraintendimenti) e un miglioramento di quella futura.

4. 1. Cosa viene abolito e cosa resta in vigore

L'ambito di applicazione dell'*Istruzione* è, come già affermato, limitato. Il segreto pontificio ex art. 30 SST resta in vigore per tutti i delitti riservati alla CDF, ad eccezione di alcune fasi della procedura sui delitti di cui all'art. 6. Se è vero che questi costituiscono la parte numericamente prioritaria dell'attività penale della Chiesa in ambito di fede e costumi a conoscenza della CDF, particolarmente rilevanti anche dal punto di vista mediatico, è anche vero che il messaggio passato nei giorni successivi alla promulgazione del rescritto, ovvero che "la Chiesa ha abolito il segreto pontificio" (senza le dovute precisazioni) va corretto.²⁴

Va altresì notato che la restrizione dell'abolizione alle sole fasi di denuncia, processo e decisione rende altre fasi ancora soggette alla disciplina di pri-

<http://www.iglesia.cl/36788-obispado-de-osorno-entrego-antecedentes-requeridos-en-incautacion.html>;

<http://iglesia.cl/36789-obispado-de-chillan-entrego-toda-informacion-requerida-en-incautacion.html>; <https://jesuitas.cl/secciones/c>.

²³ «The Australian Catholic Bishops Conference should request the Holy See to amend canon law so that the pontifical secret does not apply to any aspect of allegations or canonical disciplinary processes relating to child sexual abuse» (ROYAL COMMISSION INTO INSTITUTIONAL RESPONSES TO CHILD SEXUAL ABUSE, *Final Report Recommendations*, Recommendation 16.10, in https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/final_report_recommendations.pdf).

²⁴ Si può vedere, a titolo di esempio: <https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-12/papa-abolisce-segreto-pontificio-casi-abusi-sessuali.html>.

ma. Si può ritenere, per esempio, che l'indagine previa sia ancora soggetta a segreto pontificio, in quanto non rientra nell'ambito di applicazione. La prassi della CDF attesta che spesso questa fase è preponderante nella procedura, in quanto giunge da sola ad acclarare la verità dei fatti: talvolta per confessione dell'accusato, altre volte per le prove documentali raccolte. Nel caso si autorizzi successivamente un processo, gli atti dell'indagine previa confluiscono in esso. Ma ciò non è automatico, né si può essere sicuri che la totalità degli atti previ vi confluisca. Entrando nel materiale processuale, gli atti sono sottratti al segreto pontificio e soggetti al segreto di ufficio, ma se ciò non dovesse accadere²⁵ si può ritenere che tale materiale sia ancora coperto dal massimo grado di riservatezza, cioè dal segreto pontificio. La prassi dei tribunali locali dimostra che manca quasi sempre un atto di acquisizione formale degli atti dell'indagine previa nel processo, per es. mediante decreto. Fino a quando l'art. 30 SST copriva l'intera parte degli atti ciò non poneva problemi. Ora sì.

Ci si può domandare la ragione per la quale si è inteso escludere l'indagine previa dalla decisione dell'*Istruzione*: forse per il carattere pre-processuale della fase. Si è tuttavia del parere che tale estromissione sia dovuta piuttosto a una ripresentazione delle espressioni già presenti in *Secreta continere*, ritenute evidentemente sufficienti, per dare continuità con norme già emanate. In forza dello stesso principio si può escludere dall'obbligo di consegna il decreto di misure cautelari, nel caso sia successivo alla denuncia e preceda il processo, e altri atti che non trovano collocazione nella triplice precisazione del testo.

Quanto alla "denuncia": cosa si intende con tale espressione? In senso estensivo potrebbe essere intesa come *notitia de delicto*, spesso corrispondente a una *segnalazione*; in senso stretto invece come formalizzazione di un'accusa. Non sempre una notizia è una vera e propria denuncia. Talvolta giunge alla conoscenza dell'autorità ecclesiastica per una serie di circostanze occasionali che poco hanno a che vedere con la denuncia. Come interpretare dunque ciò che l'*Istruzione* chiama "denunce"? Si ritiene preferibile in questo caso l'interpretazione stretta, soprattutto se si pensa che VELM, che precede cronologicamente l'*Istruzione*, parla in senso ampio di "segnalazioni".²⁶

Anche in ordine al concetto di "decisione" vi possono essere esigenze di maggiore chiarezza. Si tratta della decisione finale del processo (sia esso giu-

²⁵ È il caso, per esempio, in cui una indagine previa non scaturisce in un successivo processo: o perché manca in *fumus delicti*, o perché le circostanze consentono di applicare il can. 1341, o perché l'accusato, consapevole del delitto compiuto e della propria inidoneità a esercitare il ministero, presenta la richiesta di dispensa dagli oneri sacerdotali, o anche per altre circostanze quali la morte dell'accusato, la sua incapacità a stare in giudizio ecc.

²⁶ Il lemma, con i suoi derivati, ritorna 34 volte nel testo del *motu proprio*, mentre "denuncia" è assente.

diziale con sentenza o extragiudiziale con decreto), o solo la parte dispositiva? Si intende solo la decisione che conclude definitivamente la causa (in ambito giudiziale ciò che rende la *res iudicata*), oppure anche quelle intermedie? Più in profondità: “decisioni” non protette dal segreto pontificio sono anche quelle assunte nel corso della causa per questioni per es. incidentali o altre questioni?²⁷

Si tratta di domande apparentemente astratte che tuttavia hanno una concreta ricaduta nella prassi delle diocesi e degli istituti di vita consacrata, non sempre nelle condizioni di comprendere i limiti imposti alla propria azione di fronte a una richiesta dell'autorità pubblica.

4. 2. *Concorso di delitti*

Se è vero che il n. 2 dell'*Istruzione* precisa l'esclusione del segreto pontificio anche in caso di concorso, è anche vero che con tale espressione si intendono almeno due fattispecie differenti: il concorso *materiale*, quando un soggetto, con più azioni, commette più delitti; e il concorso *formale*, quando un soggetto con una sola azione integra più delitti.

Il primo è, per esempio, il caso di un chierico che commette un delitto contro il sesto comandamento del decalogo con un minore (cf. SST art. 6 § 1) e di assoluzione del complice che è persona adulta (cf. SST art. 4 § 1, 1). Si tratta di azioni gravi compiute successivamente con persone diverse. Sono almeno due delitti riservati alla CDF che vengono giudicati nella medesima causa penale: uno sottratto al segreto pontificio, l'altro no. L'*Istruzione* precisa che se vi fosse una richiesta esecutiva della pubblica autorità, essa deve essere adempiuta (n. 4). Ciò ovviamente riguarda solo gli atti relativi al primo delitto indicato, essendo il secondo ancora coperto da segreto. Non vi è dubbio che la cernita degli atti di causa dovrà essere meticolosa, così da distinguere nell'unica causa ciò che va consegnato e ciò che va trattenuto, immaginando che gli atti possano contenere entrambe le possibilità. La delicatezza del delitto concernente la confessione sacramentale, con le cautele necessarie per tutelare la materia della confessione,²⁸ esigerà una particolare attenzione.

A ciò occorre aggiungere la fattispecie prevista dall'art. 8 § 2 SST, il quale stabilisce che il Tribunale della CDF «giudica anche gli altri delitti, per i

²⁷ Si può pensare per esempio alla decisione di accettare o respingere un ricorso contro le misure cautelari imposte a un chierico subito dopo la denuncia, ex can. 1722; o alla decisione, a seguito di indagine previa, di applicare il can. 1341 CIC o di archiviare *pro nunc* in caso non essendo stato rilevato un sufficiente *fumus delicti*.

²⁸ Cf. SST art. 24: «§ 1. Nelle cause per i delitti di cui all'art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all'accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso. § 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante. § 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale».

quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità». Su questi “altri delitti” che per sé non sarebbero di competenza della CDF ma che vengono riservati ad essa in virtù del principio di connessione, continua a vigere il segreto pontificio previsto dall’art. 30, creando dunque anche in questo caso un problema interpretativo e di conseguenza una questione pratica.

Il secondo caso è ancora più complesso: un chierico che, per esempio, durante la confessione sacramentale compie un atto di abuso su un minore. Si tratta di una sola azione integrante due delitti: sollecitazione (cf. SST art. 4 § 1, 4) e delitto *contra sextum cum minore* (cf. SST art. 6 § 1, 1). Come ottemperare a quanto disposto dall’*Istruzione* senza compromettere il segreto pontificio? L’operazione è di fatto impossibile. Per questa ragione di fronte alla richiesta esecutiva dell’autorità civile è necessario sacrificare un bene: quello della cooperazione con la magistratura o quello della protezione alta della buona fama e intimità delle persone coinvolte. Considerando che spesso nel concorso di reati è coinvolto il sacramento della riconciliazione, con l’assoluta inviolabilità del sigillo sacramentale, la scelta non è semplice.

4. 3. *La questione della retroattività*

L’*Istruzione* non è evidentemente retroattiva, stando al disposto del can. 9 CIC. Ciò significa che sulle cause antecedenti alla sua entrata in vigore può essere ancora opposto il segreto pontificio ed eventualmente chiesta la deroga al Pontefice. Poiché tuttavia il n. 4 stabilisce che il segreto d’ufficio non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, è lecito pensare che tutte le denunce, processi e decisioni relativi a cause SST 6 pendenti o concluse in CDF siano ora esclusi dal segreto pontificio? Se così fosse, si comprometterebbe il principio di non retroattività, e a livello più concreto si tradirebbe quell’impegno di assoluta riservatezza che si era assunto, in nome di una norma allora vigente, con quanti hanno preso parte alle cause penali. Per questo motivo è preferibile ritenere che il segreto di ufficio e la sua non opponibilità di cui al n. 4 siano da considerarsi tali a far data dalla promulgazione ed entrata in vigore del Rescritto. Il fatto che esso sia entrato in vigore immediatamente, lo stesso giorno della pubblicazione, depone a favore di ciò. Gli operatori del diritto dovranno dunque prestare attenzione alle date per meglio orientarsi sulle conseguenze giuridiche degli atti canonici, per esempio premurandosi di comunicare alle parti coinvolte che non sarà più possibile garantire l’assoluta riservatezza di denunce, processi e decisioni relativi all’art. 6 SST, e che il segreto di ufficio non può essere opposto di fronte alle legittime richieste dell’autorità civile. Non si esclude che, a fronte della dichiarazione di una maggiore cooperazione con le autorità civili, ciò possa scoraggiare la presentazione di denunce o la par-

tecipazione come testimoni.²⁹ Ma si tratta di un rischio da correre se si vuole favorire il bene della cooperazione di ordinamenti differenti a un unico e condiviso obiettivo.

4. 4. *Coordinamento con altre normative*

Come articolare la nuova Istruzione con altre normative concordatarie precedentemente emanate? Ci si può riferire, per esempio, a quanto afferma l'Accordo di revisione del Concordato tra S. Sede e Italia del 1984 all'art. 4.4: «Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero». È vero che «il Santo Padre ha disposto che esso [ovvero il Rescritto che introduce l'*Istruzione*, ndr] abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione» (*Rescriptum* 6 dicembre 2019), ma tale precisazione giunge perfino ad abrogare un disposto di carattere pattizio, considerando che si tratta di legge vigente anche nello stato? Si può ancora opporre ai magistrati il diritto di non rivelare quanto previsto dall'Accordo? Di più: l'*Istruzione* sancisce l'obbligo di consegna degli atti ai magistrati che ne facessero richiesta, oppure libera l'autorità ecclesiastica dall'obbligo di osservare il segreto pontificio lasciandola comunque capace di esercitare un discernimento a propria discrezione sui diversi casi? Nel primo caso vi sarebbe un chiaro assoggettamento al potere statale, che non sempre nel mondo garantisce il rispetto dei diritti delle persone. Chiaramente lo stato non potrebbe urgere nulla, trattandosi di una norma canonica, ma da parte ecclesiastica l'obbligo si trasformerebbe in una accondiscendenza non scevra da rischi, così che la collaborazione con lo stato potrebbe diventare in taluni casi cooperazione alla violazione dei diritti delle persone. Si pensi per esempio a quegli stati non democratici in cui potrebbe essere pregiudicata la *libertas Ecclesiae* e si potrebbe fare un uso strumentale delle notizie acquisite, senza le garanzie proprie dello Stato di diritto per le persone coinvolte. Nel secondo caso si lascerebbe all'autorità ecclesiastica il diritto di decidere se consegnare il materiale richiesto, sapendo che, in caso di (auspicabile) cooperazione in tal senso, non si violerebbe né il segreto pontificio per denunce, processi e decisioni (*Istruzione* n. 1), né il segreto di ufficio (*Istruzione* n. 4).

L'interpretazione offerta da questo secondo caso è da ritenersi preferibi-

²⁹ «Hay que subrayar que el bien común y el bien individual personal no están en oposición, sino en relación de complementariedad. Así, el bien común es el que exige que el individuo esté protegido en el ámbito del secreto que él confía a uno o a otro y especialmente a un profesional, porque sin esa protección el individuo ya no se fiaría del otro y la comunidad recibiría de ello un daño grave, al faltar la confianza recíproca» (V. DE PAOLIS, «El secreto pontificio», cit., 260).

le. L'obbligo di consegna alle autorità civili non può essere indiscriminato e senza previa assicurazione delle necessarie garanzie di rispetto dei diritti delle persone coinvolte. Il fatto che l'ordinamento della Chiesa sia sovrano rispetto agli altri ordinamenti secolari non comporta certo il diritto di ostacolare il corso della giustizia nascondendo elementi utili a ciò; ma dall'altra parte esige anche che non vi sia assoggettamento tale da comportare azioni contrarie al diritto divino e naturale, o allo stesso ordinamento positivo della Chiesa. Può essere utile, a tal proposito, un richiamo – *ex analogia* – all'istituto della *canonizatio* delle leggi civili sancito dal can. 22 CIC, dove queste urgono con i medesimi effetti nell'ordinamento canonico «in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti». Il rischio di sottomissione indiscriminata è escluso da questa clausola di salvaguardia la cui interpretazione ultima è prerogativa dell'autorità ecclesiastica.³⁰ Essa ha il diritto di valutare di volta in volta se la canonizzazione comporta un conflitto in tal senso.³¹ Lo stesso principio, con i debiti adattamenti, può essere assunto nel caso in oggetto.

5. DUE CONSIDERAZIONI GENERALI CONCLUSIVE

Come accade di frequente, le innovazioni normative chiariscono molti aspetti ma ne lasciano qualcuno in ombra. Dopo avere evidenziato qualche punto che necessiterà di ulteriore approfondimento, si può concludere questa *Nota* con due considerazioni di carattere generale.

5. 1. Il genere "Istruzione"

Il rescritto promulga un'istruzione di carattere normativo. Ma l'istruzione è il genere corretto per compiere questo atto legislativo? Se si legge il can. 34 § 1 CIC si nota come non spetti a questo genere introdurre nuove norme. Le istruzioni propriamente intese «rendono chiare le disposizioni delle leggi e sviluppano e determinano i procedimenti nell'eseguirle». I destinatari sono «quelli il cui compito è curare che le leggi siano mandate ad esecuzione e li obbligano nell'esecuzione stessa delle leggi». Si tratta dunque di un genere che non innova ma aiuta, destinato a chi ha potestà esecutiva, per chiarire ciò che la legge già esistente sancisce, dirimendo dubbi, chiarendo possibili

³⁰ Cf. C. MINELLI, *La canonizzazione delle leggi civili e la docificazione postconciliare. Per un approccio canonistico al tema dei rinvii tra ordinamenti (c. 22)*, «Periodica» 85 (1996), pp. 445-487; G. BONI, *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, Milano, Giuffrè, 1998.

³¹ In questa prospettiva si può leggere e applicare quanto afferma VELM art. 19: «Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti».

fraintendimenti nell'applicazione delle norme. A conferma di ciò il § 2 dello stesso canone afferma: «I dispositivi delle istruzioni non derogano alle leggi, e se qualcuno non può accordarsi con le disposizioni delle leggi, è privo di ogni vigore». Di fronte a un potenziale conflitto tra legge e quanto scritto in un'istruzione, è quest'ultimo a cedere, non avendo forza normativa. Anche per questo motivo verbi come “promulgare” ed “entrare in vigore” mal si addicono a un genere letterario che il Codice latino attribuisce ad atti di altra natura. Certo, era un'istruzione anche *Secreta continere*, testo che ha introdotto nuove norme anche con rilevanza penale.³² Ma va ricordato che essa è stata pubblicata sotto la vigenza del Codice del 1917, il quale non prevedeva ancora ciò che successivamente sarebbe stato il can. 36 del Codice 1983 relativamente alla natura e alle funzioni delle istruzioni. La decisione di dare continuità a questo genere letterario si scontra con quanto disposto a livello universale dal Codice nel frattempo promulgato. Certo, l'*Istruzione* è contenuta in un *Rescriptum ex audientia Ss.mi*, un atto del Romano Pontefice, il quale ha potestà legislativa, oltre che esecutiva, quindi con forza abrogatoria. Tuttavia si sarebbe potuto ricorrere ad altri generi nella piena disponibilità del legislatore e più conformi alla normativa vigente.

5. 2. *Normare in tempi di emergenza*

La seconda considerazione è relativa più in generale ai provvedimenti normativi assunti negli ultimi anni sulla questione degli abusi su minori. Dopo i Codici vigenti, la gravità della situazione che si è verificata negli anni Novanta del secolo scorso ha indotto il Legislatore a intervenire con norme speciali prima per Stati Uniti (con indulto nel 1994) e Irlanda (indulto del 1996), poi per tutta la Chiesa (SST 2001). La prima edizione di SST ha reso necessari, negli anni successivi, una serie di ulteriori interventi volti a garantire alla CDF facoltà speciali per consentire azioni non previste dal testo,³³

³² Anche per questa ragione si può porre la domanda sulla attuale vigenza dell'Istruzione alla luce del can. 6 § 1,3 CIC.

³³ La prima è del 7 novembre 2002, e viene emanata al fine di poter derogare, con efficacia retroattiva (con deroga ai cann. 1313 § 1 CIC e 1412 § 2 CCEO), caso per caso, i termini di prescrizione dell'azione criminale ai 10 anni dal compimento del diciottesimo anno della vittima (SST 2001 art. 5 § 1), successivamente elevata a 20 anni (cf. SST 2010 art. 7 § 1). La seconda facoltà speciale è del 7 febbraio 2003, e intende includere tra i *delicta graviora* la violazione indiretta del sigillo sacramentale e la registrazione o divulgazione nei *media* della materia della confessione sacramentale, a prescindere dallo stato di vita di chi la compie. Si sono introdotte inoltre modifiche relative all'iter processuale: la possibilità di evitare il processo giudiziale previsto dall'art. 17 SST 2001 in favore del processo *per decretum extra iudicium* (cf. can. 1720 CIC) che include la possibilità di irrogare pene espiatorie perpetue previo mandato della CDF; o anche la procedura per la dimissione o deposizione dallo stato clericale disposta dal Santo Padre nei casi gravissimi in cui il delitto è manifestamente fondato, garantendo sempre il diritto di difesa dell'accusato. Ancora, la facoltà speciale prevede la possibilità della

fino alla versione emendata del 2010 che ha integrato tali facoltà ed è ancora vigente. Nel frattempo, a livello locale sono state emanate norme peculiari in ragione della gravità delle situazioni createsi *in situ*.³⁴ Successivamente, la percezione del pericolo di ostruzionismo e insabbiamento da parte dei pastori ha portato alla promulgazione di un altro *motu proprio*, *Come una madre amorevole* (2016).³⁵ Ancora, nel 2019 un ulteriore intervento normativo, *Vos estis lux mundi*, ha voluto chiarire la procedura quando vescovi o equiparati e moderatori supremi compiono il delitto contro il sesto comandamento con minore o mettono in atto azioni di copertura della verità circa chierici e religiosi accusati di questi delitti. Di nuovo, un *Rescriptum ex audientia* del 3 dicembre 2019 modifica alcuni articoli di SST, elevando l'età del delitto di pornografia minorile ai 18 anni ed eliminando dai requisiti propri del patrono dell'accusato il sacramento dell'ordine nel grado sacerdotale. Infine, un secondo rescritto, quello in esame nel presente studio, promulga l'*Istruzione* che esclude il segreto pontificio da alcuni atti della procedura. Tutti questi interventi di carattere normativo a livello universale e particolare dicono l'attualità, la gravità e l'urgenza del problema a cui si intende provvedere, ma inevitabilmente danno luogo a una "stratificazione normativa" che deve essere ben conosciuta e gestita dagli operatori del diritto se si vogliono evitare applicazioni non eque della giustizia. Si ha l'impressione che questa produzione normativa risponda, comprensibilmente, alle urgenze del tempo presente, ma rischi di andare a scapito di un ordinamento in se stesso coerente.³⁶ Come è facilmente immaginabile, procedere per interventi succes-

CDF di sanare le leggi meramente processuali violate dai tribunali inferiori e la possibilità di concessione della dispensa dal titolo del dottorato e dallo stato giuridico sacerdotale a giudice, promotore di giustizia, notaio, cancelliere, avvocato e procuratore. Una terza facoltà speciale è della settimana successiva, 14 febbraio 2003: con essa si deroga all'art. 123 della costituzione apostolica *Pastor Bonus* affidando alla CDF, in specie alla *Sessione Ordinaria* (cd. *Feria IV*) la decisione sui ricorsi amministrativi, attribuendole potestà sia per il merito che per la legittimità. Infine il 19 febbraio 2003 il Romano Pontefice costituisce la CDF come Tribunale delegato stabile per giudicare i delitti più gravi commessi dai vescovi eparchiali e gerarchi.

³⁴ Si pensi per es. alle *Essential Norms for diocesan/eparchial policies dealing with allegations of sexual abuse of minors by priests or deacons*, della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, che l'8 dicembre 2002 ottengono la *recognitio* della Congregazione per i Vescovi (secondo l'art. 82 di *Pastor Bonus*) e diventano così a tutti gli effetti diritto particolare negli USA. Cf. J. P. KIMES, *Simul et cura et solertia. Le essential norms della Conferenza Episcopale statunitense*, in *I delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede*, a cura di C. PAPAIE, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2015, pp. 25-44.

³⁵ FRANCESCO, lett. apostolica in forma di *motu proprio* "Come una madre amorevole", «L'Osservatore Romano», 4-5 giugno 2016, p. 8.

³⁶ Per esempio l'*Istruzione* cita espressamente *Vos estis lux mundi*, nonostante in tale *motu proprio* non si richieda il segreto pontificio, forse non considerando sufficientemente che si tratta di una normativa approvata *ad experimentum* per tre anni (cf. art. 19), dunque prima ancora di una sua verifica al termine del periodo di prova.

sivi, ravvicinati e urgenti, non garantisce la coerenza tra le diverse norme, con il pericolo di renderle talvolta contraddittorie, altre volte per lo meno oscure, e la conseguenza di un necessario adeguamento da parte degli operatori del diritto. È auspicabile dunque una rivisitazione serena di tutta la normativa, così da offrire a quanti devono amministrare la giustizia un quadro di riferimento omogeneo. Anche questo è un servizio alla giustizia, per la tutela di quei “beni” che per mandato del Signore la Chiesa è chiamata a proteggere.